

Codice A1610B

D.D. 25 giugno 2020, n. 296

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. PRALUNGO (BI) - Intervento: Costruzione di fabbricato accessorio per deposito attrezzi agricoli in Via Sant'Eurosia, Regione Momproso 55, Fg. 2, map. 294. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 296/A1610B/2020**

**DEL 25/06/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. PRALUNGO (BI) – Intervento: Costruzione di fabbricato accessorio per deposito attrezzi agricoli in Via Sant'Eurosia, Regione Momproso 55, Fg. 2, map. 294. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela

paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato2)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Segnatura di protocollo riportata nei  
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESPAE/448./2020A/A1600A*

*Rif. n. 36765/A1610B del 25/04/2020*

*Rif. n. 37604/A1610B del 29/04/2020*

*Rif. n. 37759/A1610B del 30/04/2020*

*Rif. n. 37760/A1610B del 30/04/2020*

*Rif. n. 42022/A1610B del 19/05/2020*

## **RELAZIONE**

**Oggetto:** D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: PRALUNGO (BI)  
Intervento: Costruzione di fabbricato accessorio per deposito attrezzi agricoli in Via  
Sant'Eurosia, Regione Momproso 55, Fg. 2, map. 294  
Istanza: XXXXXXXXXX

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune in data 25/04/2020, completata in data 29/04/2020 e 30/04/2020 con nota n. 2535 del 24/04/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un deposito attrezzi accessorio alla residenza di superficie planimetrica lorda pari a 30 mq, altezza massima alla gronda pari a 2,50 m con pendenza falde del 25% e manto di copertura in lamiera con sagoma tipo tegola anticata, struttura portante metallica e rivestimento esterno in legno,

visti gli atti integrativi pervenuti dal Comune in data 19/05/2020 con nota prot. 2931 del 19/05/2020,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di PRALUNGO (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 (fascia spondale dei 150 m del Rivo Tenente),

considerato che l'intervento si colloca in prossimità della frazione di Santa Eurosia, su un versante ben esposto, caratterizzato dall'alternanza di ampi spazi pianeggianti, dorsali scoscese e terrazzamenti, caratterizzato da insediamenti rurali sparsi, in buona parte oggetto di interventi di recupero che hanno mantenuto i caratteri originari,

tenuto conto che il nuovo deposito verrà collocato in fregio ad una viabilità privata già esistente e la sua realizzazione non richiederà movimenti di terra,

preso atto che verranno previste piantumazioni finalizzate ad una migliore integrazione del manufatto così come specificato nella documentazione integrativa pervenuta,

preso atto che è stata accolta la richiesta di realizzazione del manto di copertura in tegole laterizie in coerenza con l'edificato presente nelle immediate adiacenze e tenuto conto del fatto che è stato previsto il rivestimento delle pareti del deposito con tavolato in legno,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che si eviti l'impiego di carpini piramidali, di dimensioni ad accrescimento avvenuto eccessive per il sito, impiegando unicamente sorbo e nocciolo; quest'ultimo che potrà essere impiegato anche sulla scarpata sul retro del fabbricato.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Lettera trasmissione Comune</i>	e-mail.pdf
2	<i>Documentazione fotografica</i>	3501.pdf.p7m
3	<i>Istanza</i>	3502.pdf.p7m
4	<i>Relazione tecnica</i>	3507.pdf.p7m
5	<i>Fotoinserimento</i>	FOTOINSERIMENTI_RENDER.pdf
6	<i>Particolare costruttivo</i>	PARTICOLARE_COSTRUTTIVO.pdf
7	<i>Planimetria generale, pianta prospetto e sezione di progetto</i>	3509.pdf.p7m
8	<i>Inquadramento generale – estratto Prgc</i>	3510.pdf.p7m
9	<i>Sezione trasversale</i>	3547.pdf.p7m
10	<i>Relazione Paesaggistica semplificata</i>	RELAZIONE_PAESAGGISTICA_TESTO.pdf.p7m
11	<i>Allegati relazione paesaggistica</i>	REL_PAE_ALLEGATI.pdf.p7m
12	<i>Lettera trasmissione integrazioni - Comune</i>	Integrazioni_ambientale_ ██████████.pdf.p7m
13	<i>Istanza integrazione</i>	ACCOMPAGNATORIA_.pdf.p7m
14	<i>Documentazione fotografica</i>	doc-foto_canova__FIN.pdf.p7m

	<i>integrativa</i>	
15	<i>Punti di presa</i>	plan_punti_di presa.pdf.p7m
16	<i>Sistemazione vegetazionale</i>	PIANTUMAZIONE_.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Elisa Olivero*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**  
*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



*Ministero per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLAEVERCELLI

Novara,

Alla Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio –  
Settore Territorio e Paesaggio  
[territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

e, p.c.  
Al Comune di Pralungo  
[pralungo@pec.ptbiellese.it](mailto:pralungo@pec.ptbiellese.it)

Prot. n. vd. testo pec di trasmissione

Class 34.43.04/619.2

<b>AMBITO E SETTORE</b>	Tutela paesaggistica
<b>DESCRIZIONE</b>	Comune: PRALUNGO (BI) Oggetto dell'intervento Costruzione di fabbricato accessorio per deposito attrezzi agricoli Indirizzo: regione Momproso– N.C.T. f. 2, mapp. 294
<b>DATA RICHIESTA</b>	Data di arrivo richiesta: 25.05.2020 (vs. prot. 43956 del 25.05.2020) Protocollo entrata richiesta: n. 13778 del 15.11.2019
<b>RICHIEDENTE</b>	[REDACTED]
<b>PROCEDIMENTO</b>	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' (art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., D.P.R. 31/2017)
<b>PROVVEDIMENTO</b>	Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE Destinatario: Regione Piemonte - Pubblico

Con riferimento alla richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

**Tutela paesaggistica**

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs 42/2004, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 03.10.2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza, nonché vista la documentazione integrativa trasmessa;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte, facendo proprie le prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio, nel rispetto delle seguenti vincolanti prescrizioni:

- il manto di copertura sia realizzato con tegole o coppi in laterizio.

**Tutela archeologica**


Si rappresenta, pregando di fornire precise istruzioni alla D.L., che, qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile; art. 733 del Codice Penale), di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio. È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

I Responsabili dell'Istruttoria  
arch. Marina Brustio, dott.ssa Elisa Lanza



per **IL SOPRINTENDENTE *ad interim***  
*Arch. Antonella Ranaldi*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo